

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 538-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento - Relazione orale*

**Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla 2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1972

Ordinamento penitenziario

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1973

I N D I C E

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI DALLA COMMISSIONE . . .	Pag. 3
TESTO ORIGINARIO DEL DISEGNO DI LEGGE	» 54
PARERI DELLA COMMISSIONE BILANCIO	» 100

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI DALLA
COMMISSIONE

**Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà**

TITOLO I**TRATTAMENTO PENITENZIARIO****CAPO I****PRINCÌPI DIRETTIVI****Art. 1.**

(Trattamento e rieducazione)

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche.

RIFERIMENTI AGLI
ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 538

(vedi artt. 6, 19 e 20).

Art. 2.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

(vedi art. 13).

Art. 3.

(Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati)

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

(vedi art. 51).

CAPO II**CONDIZIONI GENERALI****Art. 4.**

(Caratteristiche degli edifici penitenziari)

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

Art. 5.

(Locali di soggiorno e di pernottamento)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

(vedi art. 21).

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

Art. 6.

(Vestiaro e corredo)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foglia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

Art. 7.

(Igiene personale)

È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

(vedi artt. 19, 26 e 45).

(vedi art. 22).

Art. 8.

(Alimentazione)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza di detenuti o internati controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Essa è eletta trimestralmente dagli stessi detenuti o internati; ove particolari ragioni ne sconsiglino l'elezione, è designata mensilmente per sorteggio.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano le vendite a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

Art. 9.

(Permanenza all'aperto)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

(vedi artt. 25 e 44).

(vedi art. 23).

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 32 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 38 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 10.

(Servizio sanitario)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

(vedi art. 24).

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

Art. 11.

*(Attrezzature per attività di lavoro,
di istruzione e di ricreazione)*

Negli istituti penitenziari devono essere approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti o degli internati.

CAPO III.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Art. 12.

(Individualizzazione del trattamento)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

(vedi art. 7, ultimo comma).

(vedi artt. 15, 16 e 19).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Per l'osservazione e il trattamento, l'amministrazione penitenziaria, oltre che del proprio personale, deve avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia o in psicopatologia ed in sociologia.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

Art. 13.

(Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo comma dell'articolo 41.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti,

(vedi art. 17).

dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 14.

(Elementi del trattamento)

Il trattamento del condannato e dell'inter-nato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'inter-nato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Art. 15.

(Regolamento dell'istituto)

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione deve avvalersi della collaborazione di uno psicologo, di un sociologo e di un criminologo.

(vedi artt. 6, 8, 11 e 43).

(vedi art. 18).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 16.

(Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, sentito il direttore, tutti coloro che dimostrino di avere un concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti e di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Art. 17.

(Colloqui, corrispondenza e informazione)

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici inerenti all'esercizio di diritti ad essi spettanti.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia. Non è consentito l'uso di mezzi divisorii.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli detenuti sia sottoposta a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

(vedi artt. 11, 54 e 55).

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto di controllo sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

Art. 18.

(Istruzione)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

Art. 19.

(Lavoro)

Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere asse-

(vedi art. 7).

(vedi artt. 8 e 46).

gnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale.

Art. 20.

(Modalità del lavoro)

L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

(vedi art. 46).

Art. 21.

(Determinazione delle mercedi)

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

Art. 22.

(Remunerazione e assegni familiari)

La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.

(vedi art. 47).

(vedi artt. 48 e 49).

Art. 23.

*(Pignorabilità e sequestrabilità
della remunerazione)*

Sulla remunerazione dovuta ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

Art. 24.

(Peculio)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

Art. 25.

(Religione e pratiche di culto)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

(vedi art. 50).

(vedi art. 52).

(vedi art. 9).

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Art. 26.

(Attività culturali, ricreative e sportive)

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Art. 27.

(Rapporti con la famiglia)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

Art. 28.

(Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

(vedi art. 10).

(vedi art. 11).

(vedi art. 56).

Art. 29

(Permessi)

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria.

Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.

I detenuti e gli internati che abbiano tenuto regolare condotta possono usufruire di permessi speciali della durata massima di giorni cinque, anche al fine di mantenere le loro relazioni umane.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

Art. 30.

(Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati)

Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 11 e 26 sono costituite con le modalità indicate dal regolamento interno degli istituti.

CAPO IV

REGIME PENITENZIARIO

Art. 31.

(Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia neces-

(vedi art. 60).

(vedi art. 12).

sario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Art. 32.

(Isolamento)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

- 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- 2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
- 3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.

Art. 33.

(Perquisizione personale)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

(vedi art. 41).

(vedi art. 42).

Art. 34.

(Diritto di reclamo)

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, nonchè agli ispettoni, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro di grazia e giustizia;

2) al magistrato di sorveglianza;

3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

4) al presidente del Consiglio regionale;

5) al Capo dello Stato.

(vedi artt. 14 e 57).

Art. 35.

(Regime disciplinare)

Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

(vedi art. 27).

Art. 36.

(Ricompense)

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di collaborazione e di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

(vedi art. 28).

Art. 37.

(Infrazioni disciplinari)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il

(vedi art. 29).

quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art. 38.

(Sanzioni disciplinari)

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo;
- 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
- 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- 5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

La sanzione della esclusione dall'attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto escluso dalle attività in comune.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

Art. 39.

(Autorità competente a deliberare le sanzioni)

La sanzione del richiamo è deliberata e inflitta dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dal-

(vedi art. 58).

(vedi art. 59).

l'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.

Art. 40.

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

Art. 41.

(Trasferimenti e traduzioni)

Devono essere favoriti i trasferimenti in istituti prossimi ai luoghi di residenza dei condannati e degli internati od anche, per motivi di studio o di salute, in altre località.

Fuori di quanto previsto dal precedente comma non possono essere effettuati trasferimenti se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza o per esigenze dell'istituto.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

(vedi art. 30).

(vedi art. 62).

Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'arma dei carabinieri e dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.

Art. 42.

(Dimissione)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

(vedi art. 63).

Art. 43.

(Nascite, matrimoni, decessi)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

(vedi art. 61).

CAPO V

ASSISTENZA

Art. 44.

(Assistenza alle famiglie)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati qualificati nell'assistenza sociale.

(vedi art. 31).

Art. 45.

(Assistenza post-penitenziaria)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche

(vedi art. 32).

o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

CAPO VI

DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA E DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA

Art. 46.

(Casi di differimento o di sospensione obbligatori e facoltativi)

L'esecuzione di una pena detentiva e della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è differita, ovvero sospesa se già è iniziata, quando deve avere luogo:

- 1) contro donna incinta;
- 2) contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2 del precedente comma il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

L'esecuzione di una pena detentiva o della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro può essere differita, ovvero sospesa se già iniziata;

- 1) se è presentata domanda di grazia;
- 2) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;
- 3) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri;
- 4) su domanda dell'interessato, per non più di tre mesi, ove sussistano gravi motivi.

Nel caso indicato nel numero 1 del precedente comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Il differimento o la sospensione ha termine, comunque, appena al magistrato di sorveglianza è pervenuta notizia del rigetto della domanda di grazia.

Nel caso indicato nel numero 2 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine quando cessa la gravità della malattia.

Nel caso indicato nel numero 3 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

Art. 47.

(Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza)

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di custodia.

Ferme restando le disposizioni speciali previste per i minorenni, quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

Art. 48.

(Inosservanza delle misure di sicurezza detentive)

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, il giudice, valutate le circostanze, può disporre che il periodo minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione alla stessa misura di sicurezza. Qualora la sottrazione volontaria alla misura di sicurezza si ripeta, il giudice dispone senza altro che il periodo predetto ricominci a decorrere dal giorno in cui viene data nuova esecuzione alla misura di sicurezza.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso di persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Art. 49.

(Sopravvenuta infermità psichica del condannato)

Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Può disporsi che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa.

CAPO VII

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 50.

(Affidamento in prova al servizio sociale)

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. L'osservazione può essere compiuta, su istanza dell'interessato, prima della esecuzione della pena, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Se la pena è stata aumentata a seguito di precedente condanna a pena detentiva per reato della stessa indole, l'affidamento in prova è consentito solo quando il condannato abbia espiato almeno un terzo della pena inflitta.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rap-

porti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Art. 51.

(Regime di semilibertà)

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

Art. 52.

(Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà)

Sono espiate in regime di semilibertà le pene derivanti dalla conversione di pene pecu-

(vedi art. 64).

niarie, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 53.

(Ammissione facoltativa alla semilibertà)

Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale.

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Art. 54.

(Sospensione e revoca del regime di semilibertà)

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Il condannato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al precedente capoverso importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

(vedi art. 65).

L'internato ammesso al regime di semi-libertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per oltre tre ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Art. 55.

(Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà)

Al condannato ammesso al regime di semi-libertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 56.

(Licenze agli internati)

Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

(vedi art. 67).

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

Art. 57.

(Liberazione anticipata)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena di giorni 20 per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del precedente articolo si considera come scontata.

Art. 58.

(Liberazione condizionale)

Il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dall'articolo 99 del codice penale il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

(vedi art. 68).

(vedi art. 70).

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Art. 59.

*(Revoca della liberazione condizionale
o estinzione della pena)*

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La revoca può essere altresì disposta qualora siano trasgrediti gli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, primo comma, n. 2 del codice penale. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

Art. 60.

(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento sociale.

Art. 61.

(Remissione del debito)

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

(vedi art. 71).

(vedi art. 72).

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilità nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Art. 62.

(Legittimazione alle richieste dei benefici)

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 53, 55, 56, 57 e 58 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

(vedi art. 73).

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

CAPO I

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 63.

(Istituti per adulti)

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria si distinguono in:

- 1) istituti di custodia preventiva;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene;
- 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- 4) centri di osservazione.

(vedi art. 33).

Art. 64.

(Istituti di custodia preventiva)

Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di

(vedi art. 34).

mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

Art. 65.

(Istituti per l'esecuzione delle pene)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

Art. 66.

(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

- colonie agricole;
- case di lavoro;
- case di cura e custodia;
- ospedali psichiatrici giudiziari.

(vedi art. 35).

(vedi art. 36).

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 67.

(Centri di osservazione)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 12 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

Art. 68.

(Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza)

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 69.

(Istituti per infermi e minorati)

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere asse-

(vedi art. 37).

(vedi art. 38).

(vedi art. 39).

gnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Art. 70.

(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

(vedi art. 40).

Art. 71.

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale;

(vedi art. 76).

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la Regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

CAPO II

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Art. 72.

(Uffici di sorveglianza)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Art. 73.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza)

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Affida al servizio sociale i sottoposti alla libertà vigilata.

Dispone il differimento e la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 46 e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 49.

(vedi art. 74).

(vedi art. 75).

Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Approva il programma di trattamento di cui al quinto comma dell'articolo 12, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.

Soprintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonchè lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale, all'ammissione al regime di semilibertà, alla revoca del provvedimento di ammissione, alla remissione del debito, alla liberazione condizionale, alla concessione degli abbuoni di pena per la liberazione anticipata e, quando l'esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con ordinanza motivata e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 636, 637, 638 e 639 del codice di procedura penale.

L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 640, 641, 642, 643,

644, 645 e 646 del codice di procedura penale.

Alla revoca degli abbuoni di pena ai sensi dell'articolo 57, quarto comma, quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

Il magistrato di sorveglianza provvede, inoltre, con decreto ai permessi e alle licenze.

Il magistrato di sorveglianza emette i suoi provvedimenti avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

CAPO III

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

Art. 74.

(Centri di servizio sociale)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri segue la condotta dei soggetti affidati in prova dal magistrato di sorveglianza; svolge, su richiesta dello stesso magistrato, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

(vedi art. 77).

Art. 75.

*(Cassa per il soccorso
e l'assistenza alle vittime del delitto)*

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 22.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Art. 76.

(Consigli di aiuto sociale)

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal procuratore della Repubblica e composto dal procuratore della Repubblica pres-

(vedi art. 78).

(vedi art. 79).

so il Tribunale per i minorenni o da altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante del prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal questore o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, da un rappresentante dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 75 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

Art. 77.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 79, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

(vedi art. 80).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 78.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

(vedi art. 83).

Art. 79.

(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 76, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

(vedi art. 81).

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 74.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

Art. 80.

(Assistenti volontari)

L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

CAPO IV

STUDI E RICERCHE

Art. 81.

(Istituto di studi penitenziari)

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle spese per il funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio.

Art. 82.

(Compiti dell'Istituto di studi penitenziari)

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

(vedi art. 82).

(vedi art. 2).

(vedi art. 3).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPO V

SCELTA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 83.

(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

(vedi art. 4).

Art. 84.

(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

(vedi art. 5).

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal regolamento per il corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonchè per eventuali corsi per magistrati ed appartenenti ad altre amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui al capo precedente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85.

(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle

(vedi artt. 84 e 87).

leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 74.

L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per le medesime esigenze di cui al secondo comma del presente articolo l'amministrazione si avvale anche di professionisti esperti in psicologia, sociologia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è assicurato mediante l'opera di operai specializzati con la qualifica di infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 86.

(Attribuzioni degli assistenti sociali)

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 74 della presente

(vedi art. 85).

legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 74 della presente legge.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; prestano, inoltre, assistenza ai dimessi che la richiedono.

Art. 87.

(Attribuzioni degli educatori)

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

Art. 88.

(Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori)

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 74 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispetti-

(vedi art. 86).

vamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

Art. 89.

(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del settanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività, con carattere continuativo da almeno un anno, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti o presso i consigli di patronato e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonchè di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge. Possono partecipare al con-

(vedi art. 88).

corso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia;
- 3) nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso sono nominati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del secondo comma del presente articolo per almeno due anni;

b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del secondo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

Art. 90.

(Personale per gli uffici di sorveglianza)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 72 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 91.

(Norme di esecuzione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione.

(vedi art. 89).

(vedi art. 90).

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Art. 92.

(Attuazione dei ruoli del personale)

L'istituzione dei ruoli organici del personale direttivo e di concetto di servizio sociale per adulti, la istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente entro un periodo di sette anni.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'esercizio 1974, si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 93.

(Norme abrogate)

Sono abrogati gli articoli 176, 177, 188, 212, 213 e 214 del codice penale nonché il capo II del titolo V, primo libro dello stesso codice. L'intestazione del titolo predetto è sostituita dalla seguente: « Della applicazione e modificazione della pena »; sono soppresse la successiva indicazione del capo I e la intestazione del medesimo.

(vedi art. 91).

TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.	LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi, Tarranto.
MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.	MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
BARI - Tribunali di Bari, Trani.	MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.
LUCERA - Tribunali di Lucera, Foggia.	PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.	VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
MODENA - Tribunale di Modena.	NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.
REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.	CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema .	SALERNO - Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.
MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.	SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.	PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.
NUORO - Tribunale di Nuoro, Lanusei.	AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.
SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.	TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.
CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.	PERUGIA - Tribunali di Perugia, Orvieto.
CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.	SPOLETO - Tribunali di Spoleto, Terni.
SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.	POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.
CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.	MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.
COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.	ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.	FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino.
FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.	VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.
SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.	TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
LIVORNO - Tribunale di Livorno.	ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.	NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.
GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.	VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.
APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.	CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.	
PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.	VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
TRIESTE - Tribunale di Trieste.	PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.	VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica	Livello di funzioni	Funzione	Posti in funzione
—	—	—	—
Dirigente superiore	D	Ispettore generale per i servizi sociali	6
Primo dirigente	E	Direttore di centro di servizio sociale	12
			18

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
—	—	—	—
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale	530	—	—
	487	7	—
	455	5	18
	426	5	—
	387	2	—
Direttore di sezione	307	—	52
Consigliere	257	4	—
	190	6 mesi	—
			70

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI
PER ADULTI DELLA CARRIERA DI
CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Educatore capo	41
297	Educatore principale	185
255		
218	Educatore	184
178		
160		
		410

TABELLA D

RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA
DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Assistente sociale capo	37
297	Assistente sociale principale	167
255		
218	Assistente sociale	166
178		
160		
		370

DISEGNO DI LEGGE

TESTO ORIGINARIO

Ordinamento penitenziario**DISPOSIZIONI PRELIMINARI****Art. 1.**

(Attribuzioni dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena)

Il Ministero di grazia e giustizia nell'ambito dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1) provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ed alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge;

2) predispone ed attua i provvedimenti relativi al trattamento rieducativo dei condannati e dei sottoposti a misure di sicurezza;

3) soprintende e coordina l'attività delle Amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi degli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive nella prima fase del loro reinserimento sociale;

4) esercita ogni altra attribuzione ad esso devoluta dalla legge.

Art. 2.

(Istituto di studi penitenziari)

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il Presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

**Riferimenti al nuovo testo a cura del relatore
senatore Follieri**

Soppresso.

(vedi art. 81).

Art. 3.

(Compiti dell'Istituto di studi penitenziari)

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

(Vedi art. 82).

Art. 4.

(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

(vedi art. 83).

Art. 5.

(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione, e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

(vedi art. 84).

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'Amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonché per eventuali corsi per i Magistrati ed appartenenti ad altre Amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui all'articolo 2

**ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE
MISURE DI SICUREZZA. ASSISTENZA**

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I

NORME GENERALI DEL TRATTAMENTO.

Art. 6.

*(Umanità del trattamento e rieducazione
dei soggetti)*

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, alla rieducazione dei soggetti.

L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

Art. 7.

(Istruzione)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'ob-

(vedi art. 1).

(» » »).

(» » »).

(» » »).

(vedi art. 14).

(vedi art. 1).

(vedi art. 18).

bligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione primaria è obbligatoria per gli analfabeti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati.

È favorita, anche con opportune iniziative dell'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura. A tal fine dev'essere assicurata la libertà di scelta delle letture e dev'essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo.

Art. 8.

(Lavoro)

Ai fini della rieducazione, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini, nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

(vedi artt. 11 e 18, ultimo comma).

(vedi art. 14).

(vedi art. 19).

(» » »).

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonché del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliere.

Art. 9.

(Religione e pratiche di culto)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sé libri inerenti alla religione professata.

Art. 10.

(Attività culturali, ricreative e sportive)

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonché attività sportive.

Art. 11.

(Rapporti con la famiglia e col mondo esterno)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti nonché con altre persone secondo le

(» » »).

(vedi art. 25).

(vedi art. 26).

(vedi artt. 14 e 27).

(vedi art. 17).

modalità previste nel successivo titolo V e, ove non ostino motivi di ordine e di sicurezza, sono autorizzati a tenere presso di sè quotidiani, periodici e libri.

Art. 12.

(Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

I detenuti e gli internati devono osservare le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalle autorità competenti.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del Consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Le somme occorrenti al risarcimento sono prelevate dal peculio.

Art. 13.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

(vedi art. 31).

(vedi art. 2).

Art. 14.

(Diritti di reclamo)

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti in busta chiusa, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

(vedi art. 34).

CAPO II

INDIVIDUALIZZAZIONE E DIFFERENZIAZIONE
DEL TRATTAMENTO.

Art. 15.

*(Individualizzazione
e modalità del trattamento)*

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

(vedi art. 12).

A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento da effettuare.

Per l'osservazione e il trattamento, l'Amministrazione, oltre che del proprio personale, può avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia.

In base a tali indicazioni, presso l'istituto di assegnazione viene compilato il programma di trattamento. Il programma è integrato o modificato secondo le esigenze che si presentano nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza.

Art. 16.

(Cartella personale)

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

(vedi art. 12).

Art. 17.

(Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

(vedi art. 13).

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

(vedi art. 12).

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento.

(» » »).

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani dai 18 ai 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

(» » »).

I militari nonché i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

(vedi art. 13).

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

(» » »).

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

(» » »).

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

(» » »).

Art. 18.

(Regolamento dell'istituto)

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che

(vedi art. 15).

l'Amministrazione impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministero.

Art. 19.

(Regime per gli imputati)

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della personalità nè subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza e ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti.

Art. 20.

(Trattamento degli internati)

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecuzione della pena, allo scopo di conseguire il loro definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche dei soggetti.

(vedi art. 1).

(vedi artt. 1 e 2).

(vedi art. 6).

Soppresso.

(vedi art. 1).

TITOLO II
REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I

**CONDIZIONI DI VITA DEI DETENUTI
E DEGLI INTERNATI.**

Art. 21.

(Locali di soggiorno e di pernottamento)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o a tre o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

Art. 22.

(Igiene personale)

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

(vedi art. 5).

(vedi art. 7).

Art. 23.

(Permanenza all'aperto)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e, quando ciò non sia possibile per particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

(vedi art. 9).

Art. 24.

(Servizio sanitario)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto

(vedi art. 10).

delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertarne lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e lo stato sanitario dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il magistrato addetto al competente ufficio di sorveglianza.

Art. 25.

(Alimentazione)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Art. 26.

(Vestiaro e corredo)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e

(vedi art. 8).

(vedi art. 6).

di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foglia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dalla attività svolta.

CAPO II

DISCIPLINA.

Art. 27.

(Regime disciplinare)

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comunque, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Art. 28.

(Ricompense)

Le ricompense, previste dalla presente legge e dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta e l'impegno dimostrato nel secondare l'attuazione del programma di trattamento, stimolando una maggiore e spontanea adesione ad esso.

Art. 29.

(Infrazioni disciplinari e punizioni)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

(vedi art. 35).

(vedi art. 36).

(vedi art. 37).

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni commesse, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art. 30.

*(Impiego della forza fisica
e uso dei mezzi di coercizione)*

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e internati, deve immediatamente riferirne al direttore dello istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

(vedi art. 40).

TITOLO III ASSISTENZA

Art. 31.

(Assistenza alle famiglie)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il futuro reinserimento di essi nell'ambiente esterno.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 32.

(Assistenza post-penitenziaria)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

TITOLO IV

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 33.

(Istituti per adulti)

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

- 1) case di custodia preventiva;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene;
- 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- 4) centri di osservazione.

(vedi art. 44).

(vedi art. 45).

(vedi art. 63).

Art. 34.

(Case di custodia preventiva)

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

(vedi art. 64).

Art. 35.

(Istituti per l'esecuzione delle pene)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

(vedi art. 65).

Art. 36.

(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

- colonie agricole;
- case di lavoro;
- case di cura e custodia;
- ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possano essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 37.

(Centri di osservazione)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

(vedi art. 66).

(vedi art. 67).

Art. 38.

(Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza)

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

(vedi art. 68).

Art. 39.

(Istituti per infermi e minorati)

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati in istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

(vedi art. 69).

Art. 40.

(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

(vedi art. 70).

TITOLO V**TRATTAMENTO DEI DETENUTI
E DEGLI INTERNATI****CAPO I****NORME COMUNI
SUL TRATTAMENTO NEGLI ISTITUTI.****Art. 41.**

(Isolamento)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.

(vedi art. 32).

Art. 42.

(Perquisizione personale)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

(vedi art. 33).

Art. 43.

(Norme particolari per gli imputati)

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi o salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Per quanto attiene alla istruzione e allo esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

(vedi art. 14).

Art. 44.

(Tabelle vittuarie)

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Una rappresentanza di detenuti o internati, settimanalmente designata per sorteggio, verifica l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

(vedi art. 8).

Art. 45.

*(Obbligo del vestiario uniforme —
Oggetti personali)*

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme.

(vedi art. 6).

Possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti dal regolamento.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà.

Art. 46.

(Modalità del lavoro)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con le modalità previste dall'articolo 43.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Ad essi è assicurato il trattamento economico previsto per l'apprendistato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che la scorta sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati che mostrino interessi culturali o attitudini artistiche possono essere esonerati dal lavoro manuale ed

(» » »)

(» » »).

(» » »).

(vedi art. 19).

(vedi art. 20).

(vedi art. 19).

essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività intellettuali o artistiche.

Art. 47.

(Commissione per la determinazione delle mercedi)

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto sono equitativamente determinate in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e compatibilmente con la situazione giuridica del detenuto o dell'internato, da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 48.

(Remunerazione ed assicurazione)

La remunerazione, prevista dal codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 78.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale.

(vedi art. 21).

(vedi art. 22)

Art. 49.

(Assegni familiari)

Al detenuto od internato che lavora sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

(vedi art. 22).

Art. 50.

*(Pignorabilità, sequestrabilità
e ripartizione della remunerazione)*

Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti dal codice penale.

(vedi art. 23).

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati o internati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

La remunerazione dovuta agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è lasciata nella piena disponibilità degli stessi.

Art. 51.

*(Esercizio dei diritti dei detenuti
e degli internati)*

I diritti che dalla presente legge derivano ai detenuti e agli internati sono da essi personalmente esercitabili anche se legalmente interdetti, fatta eccezione per i diritti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 46.

(vedi art. 3).

Art. 52.

(Peculio e fondo profitti)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo 50 e dal danaro posseduto all'atto del-

(vedi art. 24).

l'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Art. 53.

(Gare)

Negli istituti possono essere organizzate gare scolastiche, culturali per stimolare l'apprendimento professionale e gare sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in danaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

Art. 54.

(Colloqui)

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

Art. 55.

(Corrispondenza)

I detenuti e gli internati hanno diritto di corrispondere con il mondo esterno. Il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza di singoli detenuti sia sottoposta a visto della direzione con provvedimento motivato.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria

Soppresso.

(vedi art. 17).

(vedi art. 17).

Art. 56.

(Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

(vedi art. 28).

Art. 57.

(Modalità dei reclami)

I detenuti e gli internati possono presentare reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- al magistrato di sorveglianza;
- al direttore dell'istituto;
- agli ispettori;
- al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
- al Capo dello Stato;
- al Ministro di grazia e giustizia.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

(vedi art. 33).

Art. 58.

(Punizioni disciplinari)

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

- 1) richiamo;

(vedi art. 38).

2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni.

Art. 59.

*(Autorità competente
a deliberare le punizioni)*

Le punizioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal cappellano, dal sanitario e dall'educatore.

(vedi art. 39).

Art. 60.

(Visite a familiari)

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore o delle persone eventualmente indicate ai sensi dello articolo 56, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo.

Analogo permesso può essere concesso dall'autorità giudiziaria agli imputati.

(vedi art. 29).

Art. 61.

(Nascite, matrimoni, decessi)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti o delle altre persone di cui all'articolo 56 della presente legge che ne facciano richiesta.

(vedi art. 43).

Art. 62.

(Trasferimenti)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurre i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

(vedi art. 41).

Art. 63.

(Dimissione)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richiede, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

(vedi art. 42).

CAPO II

SEMILIBERTÀ, LICENZE
E LIBERAZIONE ANTICIPATA

Art. 64.

(Regime di semilibertà)

Nel corso della espiazione della pena, può disporsi la semilibertà del condannato.

Il regime di semilibertà consiste:

- a) nell'affidamento del condannato al servizio sociale fuori dell'istituto di pena;
- b) nella concessione al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative ed istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera b) sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

Art. 65.

(Ammissione alla semilibertà)

Al regime di semilibertà di cui alla lettera a) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni; al regime di semilibertà di cui alla lettera b) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, ed i sottoposti alle misure di sicurezza detentive.

Per il computo della durata delle pene di cui al comma precedente non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente alla pena detentiva e convertita a norma di legge.

Il condannato a pena detentiva superiore a due anni è ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera b) dell'articolo precedente soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

(vedi art. 51).

(vedi artt. 52 e 53).

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Art. 66.

*(Licenza al condannato
ammesso al regime di semilibertà)*

Al condannato ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo 64 possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni trenta all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

La licenza è revocabile indipendentemente dalla revoca del regime di semilibertà.

(vedi art. 55).

Art. 67.

*(Licenze per i sottoposti
a misure di sicurezza detentive)*

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata, la licenza può essere revocata.

(vedi art. 58).

Art. 68.

(Liberazione anticipata)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni venti per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

Art. 69.

*(Disposizioni
per il condannato all'ergastolo)*

Per la pena dell'ergastolo si applicano, in quanto compatibili, le norme sancite dal presente ordinamento per l'esecuzione della pena di reclusione.

CAPO III

LIBERAZIONE CONDIZIONALE
E LIBERTÀ VIGILATA

Art. 70.

(Liberazione condizionale)

La liberazione condizionale, oltre che richiesta dal condannato, può essere proposta

(vedi art. 57).

Soppresso.

(vedi art. 58).

dal direttore dell'istituto o dal consiglio di disciplina.

Art. 71.

*(Modalità di esecuzione
della libertà vigilata)*

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

(vedi art. 60).

CAPO IV

REMISSIONE DEL DEBITO
PER SPESE DI GIUSTIZIA

Art. 72.

(Remissione del debito)

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale.

(vedi art. 61).

Art. 73.

(Legittimazione alle richieste dei benefici)

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68 e 70 possono esser richiesti dal condannato e dai suoi prossimi congiunti o proposti dai direttori, e dagli addetti al trattamento del condannato di cui agli articoli 84, 85 e 86.

(vedi art. 62).

TITOLO VI
VIGILANZA
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
VISITE AGLI ISTITUTI

CAPO I

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA.

Art. 74.

(Uffici di sorveglianza)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicati nella citata tabella.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Art. 75.

(Funzioni del magistrato di sorveglianza)

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Approva il programma di trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei de-

(vedi art. 72).

(vedi art. 73).

tenuti e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.

Soprintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine alla semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale ed alla remissione del debito, con ordinanza motivata, sentiti l'interessato ed il suo difensore, avvalendosi, per la decisione, della consulenza di tecnici del trattamento.

Avverso tale ordinanza, notificata all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero, è ammessa impugnazione alla Corte di appello territorialmente competente da parte dello stesso pubblico ministero per violazione di legge e da parte del detenuto o dell'internato o del difensore da essi nominato anche per motivi di merito.

L'impugnazione ed i relativi motivi devono essere proposti entro 15 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della impugnazione da parte della Cancelleria, la Corte di appello decide, in camera di consiglio, con le modalità e nelle forme di cui al sesto comma.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge, entro 20 giorni dalla data di notificazione della decisione.

CAPO II

VISITE AGLI ISTITUTI

Art. 76.

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari non possono essere visitati senza autorizzazione del Ministero.

L'autorizzazione non occorre per:

a) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, i presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

b) il presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonchè i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

c) ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

e) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

f) il prefetto della provincia;

g) il medico provinciale;

h) il questore della provincia;

i) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

l) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

m) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, preva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

(vedi art. 71).

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti per l'esercizio del loro ministero nonchè i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

TITOLO VII

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

CAPO I

SERVIZIO SOCIALE.

Art. 77.

(Centri di servizio sociale)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati di cui al titolo V; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti e dei consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

(Vedi art. 74).

CAPO II

ASSISTENZA.

Art. 78.

*(Cassa per il soccorso
e l'assistenza alle vittime del delitto)*

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 48.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

(vedi art. 75).

Art. 79.

(Consigli di aiuto sociale)

Il consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del codice penale assume la denominazione di « consiglio di aiuto sociale ».

Detto consiglio, oltre alle attribuzioni previste dal citato articolo 149, ha quella di provvedere al soccorso e alla assistenza alle vittime del delitto in stato di comprovato bisogno.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale.

Il consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati dagli enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 149 del codice penale ed all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

(vedi art. 76).

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 78 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

Art. 80.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

(vedi art. 77).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) coordina l'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 81.

(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al comma settimo dell'articolo 79, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 77.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

(vedi art. 79).

Art. 82.

(Assistenti volontari)

L'Amministrazione penitenziaria può autorizzare persone benemerite nel campo della assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, alla cura dei rapporti con i familiari e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

(vedi art. 80).

Art. 83.

(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Il consiglio di aiuto sociale, nel settore del soccorso e della assistenza alle vittime del delitto, svolge le seguenti attività:

1) presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto;

2) provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

(vedi art. 78).

TITOLO VIII**PERSONALE****Art. 84.**

(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

Agli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre il personale previsto dalle leggi vigenti, sono addetti gli assistenti sociali e gli educatori con le attribuzioni di cui agli articoli 85 e 86.

(vedi art. 85).

Gli assistenti sociali sono addetti anche ai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 77.

Per esigenze particolari e transitorie degli istituti di prevenzione e di pena l'Amministrazione può avvalersi di personale aggregato giornaliero entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale aggregato.

Art. 85.

(Attribuzioni degli assistenti sociali)

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale di cui all'articolo 77 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto, in relazione alle attività indicate nell'articolo 77, partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari e operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Gli assistenti sociali svolgono attività di servizio sociale anche in favore degli imputati, quando sia consentito.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e prestano assistenza ai dimessi che la richiedono.

Art. 86.

(Attribuzioni degli educatori)

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azio-

(vedi art. 85).

(» » »).

(vedi art. 86).

(vedi art. 88).

(vedi art. 89).

ne con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali ed organizzano le attività di tempo libero.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87.

(Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori)

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1963, n. 1085, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale, della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 77 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30

(vedi art. 85).

luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

Le materie di esame e la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e di progressione nella carriera dei ruoli sopraindicati, anche per quanto concerne il personale della carriera direttiva di servizio sociale, saranno stabilite col regolamento di esecuzione.

Art. 88.

(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del dieci per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, di fatto, a qualunque titolo, e con carattere continuativo da almeno un anno, attività di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso di cui al presente articolo consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia generale;
- 3) nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

(vedi art. 79).

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia;

un ispettore generale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore (ex coefficiente 325).

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso saranno nominati:

a) alla qualifica di assistente sociale se abbiano prestato la loro opera continuativa di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno dieci anni;

b) alla qualifica di assistente sociale aggiunto se abbiano prestato tale opera per almeno sette anni;

c) alla qualifica iniziale se abbiano prestato tale opera per un periodo inferiore a quattro anni.

Nei confronti di coloro i quali saranno inquadrati alle qualifiche di vice assistente sociale e di assistente sociale aggiunto ai sensi del precedente comma, gli anni di servizio di assistente sociale, prestato in modo continuativo nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena oltre i limiti rispettivamente di quattro e sette anni, sono computati ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio, prestati in modo continuativo in qualità di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 89.

(Personale per gli uffici di sorveglianza)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e

(vedi art. 91).

giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 74 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 90.

(Regolamenti di esecuzione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Art. 91.

(Onere finanziario)

L'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali, la istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente nel termine di un quinquennio.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'esercizio 1972 e in lire 700 milioni per l'esercizio 1973, si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suddetti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(vedi art. 92).

(vedi art. 93).

TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.	LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi.
MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.	MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
BARI - Tribunali di Bari, Trani.	MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.
FOGGIA - Tribunali di Foggia, Lucera.	PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.	VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
MODENA - Tribunale di Modena.	NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.
REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.	CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.	SALERNO - Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.
MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.	SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.	PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.
NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.	AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.
SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.	TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.
CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.	PERUGIA - Tribunali di Perugia, Spoleto.
CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.	ORVIETO - Tribunali di Orvieto, Terni.
SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.	POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.
CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.	MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.
COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.	ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.	FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino.
FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.	VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.
SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.	TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
LIVORNO - Tribunale di Livorno.	ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.	NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.
GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.	VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.
APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.	CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.	
PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
 TRIESTE - Tribunale di Trieste.
 GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.
 VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
 PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
 VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA B

 RUOLO ORGANICO
 DELLA CARRIERA DIRETTIVA
 DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Ex coef- ficiente	Qualifica	Organico
500	Ispettori di servizio sociale	6
402	Dirigenti superiori di servizio sociale	12
325	Dirigenti di servizio sociale	70
271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale	
229	Vice dirigenti di servizio sociale	
		88

TABELLA C

 RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI
 CARRIERA DI CONCETTO

Ex coef- ficiente	Qualifica	Organico
500	Educatori dirigenti	20
402	Educatori capi	50
325	Primi educatori	100
271	Educatori	240
229	Educatori aggiunti	
202	Vice educatori	
		410

TABELLA D

 RUOLO ORGANICO
 DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
 CARRIERA DI CONCETTO

Ex coef- ficiente	Qualifica	Organico
402	Assistenti sociali superiori	50
325	Primi assistenti sociali	100
271	Assistenti sociali	220
229	Assistenti sociali aggiunti	
202	Vice assistenti sociali	
		370

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 maggio 1973

PARERE sul disegno di legge: « Ordinamento penitenziario » (538).

La Commissione Bilancio e Programmazione ha esaminato gli aspetti finanziari del disegno di legge e comunica il proprio parere favorevole invitando, peraltro, la Commissione di merito ad aggiornare la disposizione finanziaria contenuta nell'articolo 91, per il quale propone la seguente formulazione: « All'onere derivante dalla attuazione della presente legge valutato in lire 350 milioni per l'esercizio 1973 si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1972 ».

Senatore COLELLA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

28 novembre 1973

PARERE sul disegno di legge: « Ordinamento penitenziario » (538) (nuovo testo).

La Commissione Bilancio e Programmazione ha esaminato il nuovo testo del disegno di legge per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Essa non può che ribadire che la spesa deve essere contenuta nei limiti previsti dal disegno di legge originario e cioè in 700 milioni annui. Inoltre la Commissione ha recepito una indicazione del rappresentante del Ministero del tesoro volto a suggerire che l'ampiamiento dell'organico indicato dall'articolo 83 (1) venga attuato gradualmente nel termine di 7 anni anzichè di 5 come previsto dal nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione.

Senatore COLELLA

(1) Divenuto articolo 92 nel testo della Commissione.